

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1589

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2007

Disposizioni in materia di coordinamento delle componenti della politica spaziale in Italia, nonché delega al Governo in materia di sostegno della domanda istituzionale relativa ai servizi offerti dai progetti spaziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue la finalità di ridurre a sistema le diverse componenti della politica spaziale operanti nel nostro Paese.

Per effetto di una positiva presa di coscienza, di cui è opportuno sottolineare il valore, i protagonisti di detta politica sono aumentati. Mancando però un quadro di riferimento, essi hanno trovato molte difficoltà ad inserirsi in un disegno organico, con conseguenze negative per il «primato» dell'Italia. A questa mancanza hanno supplito, come potevano, le istituzioni spaziali dedicate ed, in primo luogo, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), guidata dal Ministero dell'università e della ricerca.

In occasione della elaborazione del Programma nazionale della ricerca, la politica spaziale ha ricevuto la considerazione dovuta, ma egualmente ne è difettata, e gravemente, l'attuazione.

La gestione dell'ASI, per motivi inspiegabili, non ha adeguatamente incrementato il sistema dei rapporti e dei sostegni in precedenza edificato.

Il Parlamento ha rinunciato, nella XIV legislatura, alla ricostituzione del Gruppo spaziale dei parlamentari italiani ed ha tagliato, sostanzialmente, i ponti con la Conferenza interparlamentare europea per lo spazio che, nel primo anno della sua costituzione, aveva ampiamente gratificato l'Italia con la celebrazione della I Conferenza europea (Torino, L'Aquila, Roma).

Come si è detto, i protagonisti della politica spaziale sono cresciuti.

Tra questi spiccano le regioni e gli enti locali che, in alcuni casi (la provincia di Roma, è uno di questi), hanno operato con grande intelligenza e concretezza.

Riteniamo che essi siano un passaggio obbligato per garantire la estensione dei nuovi servizi, resi possibili dai progetti spaziali (navigazione satellitare, osservazione della Terra, in particolare) poiché, per effetto dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è reso obbligatorio il contratto di servizio da assumere come strumento cardine per la regolazione dei rapporti tra l'amministrazione ed il soggetto erogatore di un servizio pubblico locale.

A questo proposito si possono ricordare le elaborazioni dei progetti attuativi del programma Galileo in termini di nuovi servizi per il pubblico (infostrada, navigazione marittima) e la costituzione del tavolo per il parere. Tuttavia, i tentativi, da parte della regione Lazio che ha lanciato nello spazio la missione Eneide, non hanno conseguito l'effetto sperato. In mancanza di utili accordi partecipativi non è stato possibile valutare l'esito di tali tentativi pur in presenza di progetti interessanti, sostenuti dalle università e industrie del settore.

È chiaro dunque che la XV legislatura dovrebbe adempiere ad un mandato assolutamente innovativo: «recuperare allo spazio, lo spazio perduto». Nasce da qui l'idea di una legge quadro che individui formalmente le diverse componenti del sistema spaziale e le ponga nella dovuta sinergia. È una idea che può avere successo alla condizione che sia condivisa dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione che, anche di recente, hanno presentato diversi progetti.

Nel corso del II *forum* delle piccole e medie imprese promosso dalla provincia di Roma, il professore Carlo Rubbia ha dimostrato che gli investimenti in tecnologia spa-

ziale hanno il pregio di moltiplicarsi per dieci. Sarebbe perciò dissennato trascurare questa scelta che, con questa legge, si vuole aiutare a compiere.

Inoltre, con la Conferenza nazionale sulle politiche industriali per il settore dell'aerospazio, tenutasi all'Agenzia spaziale europea (ESA) di Frascati il 10 febbraio 2006 e promossa dalla provincia di Roma e dall'Unione delle province d'Italia (UPI), 13 province italiane (Roma, Milano, Torino, Firenze, Pisa, Rieti, Viterbo, Napoli, Caserta, Benevento, L'Aquila, Frosinone, Matera e si stanno aggiungendo anche le province di Terni, Ascoli Piceno e Perugia) hanno sottoscritto un Accordo interistituzionale per l'ideazione ed il coordinamento delle politiche aerospaziali e delle applicazioni innovative connesse con il programma di navigazione satellitare Galileo. L'Accordo ha rilanciato a livello nazionale la necessità di riprendere il filo del discorso sul settore aerospaziale come volano di sviluppo per tutto il Paese.

Si sta ora scoprendo che gli enti locali hanno un ruolo insostituibile nella versione di servizio dei progetti satellitari di navigazione poiché è evidente che, di per sé, il prodotto manifatturiero può entrare in «uso» utile, solo se gli utenti, tramite gli enti territoriali, usufruiscono del servizio offerto dai prodotti spaziali.

Ma per operare, i suddetti enti hanno bisogno di un «modello» operativo e di procedure normalizzate necessarie per impiantare e gestire il servizio. Dunque, è pregiudiziale il coordinamento nel cui contesto tutti i soggetti si trovino ad un pari livello e perciò «sotto ordinati» rispetto ad un «capo» designato per legge.

Inoltre è opportuno considerare quale debba essere il compito prioritario da svolgere. La risposta può essere trovata proprio nei programmi spaziali. Richiamando il principio affermato dall'ASI che l'obiettivo principale è quello di definire e progressivamente attuare lo scenario di utilizzo del si-

stema in termine di definizione e promozione dell'utenza.

A fine 1999, a seguito di un accordo ASI - Protezione civile, è stato sottoscritto il programma *Data user programme* (DUP) dell'ESA per lo sviluppo di applicazioni relative al rischio di incendi boschivi ed alla instabilità del terreno. È in corso la definizione di progetti pilota relativi ad applicazioni di gestione di rischi relativi a frane ed incendi. L'avvio di ulteriori attività (progetti pilota, sviluppo prodotti e servizi), in collaborazione con i Ministeri e le amministrazioni competenti, è previsto tramite bandi annuali su tematiche ben definite.

A tali iniziative va aggiunta quella attivata tramite contratti stipulati ad ottobre 2000, relativa alla ricerca associata al programma, al fine di massimizzare le caratteristiche e gli aspetti legati al suo utilizzo.

Sul fronte della distribuzione e commercializzazione dei dati, è stata recentemente costituita la società, con partecipazione ASI, che avrà il compito di promuovere i prodotti/servizi di osservazione della Terra e, in prospettiva, di distribuire i dati e sviluppare prodotti e servizi derivanti dal sistema «COSMO-SkyMed».

I contatti con l'utenza istituzionale e con la comunità scientifica hanno portato alla definizione e firma di un certo numero di accordi tra ASI ed amministrazioni, enti, università, relativi a problematiche di osservazione della Terra e, in prospettiva, collegati all'utilizzo del sistema «COSMO-SkyMed»:

Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA): i contenuti dell'accordo riguardano dati, prodotti e servizi di telerilevamento per la gestione del territorio in ottica «COSMO-SkyMed»;

Società geografica italiana - Ministero della pubblica istruzione (SGI-MPI): i contenuti dell'accordo riguardano la cartografia (gestione del territorio e attività formative per la geografia nelle scuole dell'obbligo);

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: intesa su aspetti relativi ad un servizio per l'individuazione di macchie di petrolio in mare;

Ministero dell'interno: telecomunicazioni e osservazioni della Terra ai fini di sicurezza nazionale;

Protezione civile: accordo su aspetti di gestione di emergenze con tecniche spaziali di telecomunicazione e telerilevamento: incendi, frane;

Dipartimento servizi tecnici nazionali della Presidenza del consiglio dei ministri (DSTN): gli obiettivi sono relativi ad attività di osservazione della Terra con particolare riferimento al sistema «COSMO-SkyMed»;

Università di Lecce: calcolo avanzato, formazione e telerilevamento; Università di Bari: telerilevamento e formazione;

Regione Abruzzo: osservazione della Terra;

Regione Basilicata: infrastrutture del Centro di Geodesia spaziale di Matera.

Non è dato sapere se e quali sviluppi si siano avuti, ma sembra evidente che nel sistema degli accordi suddetti potrebbero essere rintracciati elementi utili per la definizione di un provvedimento legislativo delegato che, ora, le province organizzate sarebbero in grado di anticipare.

Il presente disegno di legge è composto da 10 articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi e finalità)

1. La presente legge si propone l'obiettivo di favorire l'applicazione dei servizi resi possibili da reti satellitari insediate nello spazio mediante progetti coordinati in sede europea, con particolare e prioritaria attenzione al Sistema di navigazione satellitare globale *Global navigation satellite system*, nell'ambito del progetto Galileo, ed al Progetto di Osservazione satellitare della Terra, da considerare nel quadro del programma *global monitoring environment security* (GMES).

2. La presente legge è rivolta alla realizzazione del coordinamento tra le diverse componenti del sistema spaziale nazionale, auspicando l'ingresso di nuovi interlocutori, quali le regioni e gli enti locali, da ritenere determinanti al fine della realizzazione e della gestione dei servizi di cui al comma 1, e recuperando alla Agenzia spaziale italiana (ASI) il ruolo centrale che le compete, non solo come ente di ricerca, ma come agenzia di gestione della programmazione spaziale.

3. La presente legge è orientata a favorire la messa in campo di nuovi e più adeguati strumenti per la definizione di un quadro di riferimento per la politica spaziale, al quale tutti i soggetti istituzionali saranno tenuti ad uniformarsi; è indirizzata altresì alla diffusione della cultura scientifica da considerare basilare per il corretto approccio da parte del pubblico alla fruizione dei nuovi servizi, ed infine è finalizzata ad arricchire le dotazioni di prevenzione, di previsione, di soccorso, disponibili per le forze e per i servizi incaricati di operare ai fini della sicurezza ambientale e della protezione civile.

4. La presente legge, mediante l'attivazione di una collaborazione con la comunità scientifica ed in particolare con i componenti dell'Istituto nazionale di astrofisica, è indirizzata a valorizzare le ingenti risorse che il Paese possiede ed ad inserire, nel Programma nazionale della ricerca, un capitolo afferente ai programmi spaziali europei ed alla loro realizzazione anche sotto il profilo delle ricadute tecnologiche di servizio.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al sostegno della domanda istituzionale relativa ai servizi offerti dai progetti spaziali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i requisiti e i contenuti della domanda pubblica a livello internazionale per promuovere la realizzazione di servizi utili al cittadino, attuativi dello «sviluppo sostenibile» come definito dai seguenti documenti:

1) Rapporto della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro, 13-14 giugno 1992;

2) Iniziativa delle Nazioni Unite per il decennio IDNDR «programma di prevenzione contro le conseguenze catastrofiche che si abbattono sul Pianeta»;

3) Agenda 21 secolo riguardante indirizzi volti a conciliare le esigenze dell'ambiente e dello sviluppo economico;

4) Dichiarazione finale della Conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona (novembre 1995);

b) definire i requisiti ed i contenuti della domanda pubblica a livello nazionale allo

scopo di ottenere che, mediante strumenti di telerilevamento e di osservazione effettuata mediante reti satellitari, siano fissati i tipi e le specifiche della informazione e della conoscenza necessari per:

- 1) la gestione del territorio;
- 2) la prevenzione di rischi di calamità e di disastri;
- 3) la diffusione dell'allarme ai fini degli interventi di emergenza;

c) monitorare la normativa vigente relativa alle seguenti materie:

- 1) difesa del mare;
- 2) tutela dell'ambiente;
- 3) difesa del suolo;
- 4) aree protette;
- 5) protezione civile;

d) classificare l'offerta tecnologica dei sistemi satellitari per l'osservazione della Terra posseduta dall'Italia ponendo in evidenza sia le potenzialità scientifiche, sia quelle tecnologiche, riferite in particolare al segmento spaziale ed ai centri del segmento terrestre;

e) quantificare la domanda delle amministrazioni centrali dello Stato e quella delle regioni relativa ai seguenti servizi:

- 1) identificazione dell'inquinamento marino;
- 2) prevenzione e soccorso di emergenza in caso di frane;
- 3) prevenzione e soccorso di emergenza in caso di alluvioni;
- 4) prevenzione e soccorso di emergenza in caso di incendi boschivi;
- 5) localizzazione, infomobilità e gestione delle «flotte» multimodali;

f) definire le specifiche di servizio per soddisfare la domanda delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 3.

(Comitato interministeriale per la politica spaziale-CIPS)

1. Per il coordinamento delle attività di realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, è costituito un Comitato interministeriale per la politica spaziale (CIPS), posto sotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

2. Il presidente del CIPS incaricato del coordinamento delle attività spaziali dispone, per lo svolgimento della propria attività, di apposite strutture burocratiche nonché dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4, per il compimento di ricerche e di studi necessari alla definizione degli indirizzi della politica spaziale nazionale.

3. Fanno parte del CIPS:

a) i Ministri o loro funzionari di livello apicale dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle comunicazioni, della difesa, degli affari esteri;

b) i Presidenti o loro delegati a livello di direzione generale dei seguenti enti:

1) Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA);

2) Centro di Geodesia spaziale;

3) Basi di lancio palloni stratosferici di Trapani-Milo;

4) Centro gestione e controllo satellitare (SICRAL);

5) Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV);

6) Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c) i Presidenti dei seguenti organismi:

1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2) Unione province italiane;

3) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) i Presidenti dei seguenti istituti:

1) Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

2) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

3) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

4. Il CIPS si riunisce di diritto almeno due volte in un anno:

a) all'inizio dell'esercizio finanziario per approvare il documento quadro di indirizzo della politica aerospaziale, per verificare l'attività dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4 e riceverne le relazioni, per formulare proposte relative al finanziamento del fondo per la programmazione spaziale;

b) in coincidenza con la presentazione in Parlamento del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) e con l'inizio della sessione di bilancio dello Stato, per riferire alle Camere sulla attuazione del documento quadro di indirizzo di cui alla lettera a), sulla congruità delle somme assegnate al fondo per la politica spaziale, sul coordinamento dei piani spaziali delle regioni e sui risultati degli stessi.

Art. 4.

(Gruppi di lavoro del CIPS)

1. Presso il CIPS sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:

a) gruppo di lavoro per i rapporti con il Parlamento europeo, con l'Agenzia spaziale europea (ESA), con la Conferenza interparlamentare europea per lo spazio;

b) gruppo di lavoro per i rapporti con i parlamentari italiani per lo spazio, con le regioni e con gli enti locali;

c) gruppo di lavoro per i rapporti con gli enti pubblici di ricerca (EPR) e le altre istituzioni della comunità scientifica;

d) gruppo di lavoro per i rapporti con le industrie del settore spaziale;

e) gruppo di lavoro per i rapporti con le piccole e medie imprese (PMI).

2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 sono costituiti con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che reche-
ranno anche la nomina dei relativi presidenti.

Art. 5.

(Piano d'azione del governo)

1. Il piano d'azione del Governo, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è affidato, per la messa a punto, per il coordinamento e per il controllo al Ministero dell'università e della ricerca che a tale scopo potrà usufruire, all'occorrenza, della collaborazione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4.

2 Il Ministro dell'università e della ricerca nomina una Commissione permanente per la organizzazione e per lo svolgimento della Conferenza nazionale sullo stato di attuazione della missione spaziale, affidandone la presidenza al direttore generale del Ministero.

Art. 6.

(Trasferimento di tecnologie)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca nomina una Commissione permanente per acquisire, dai competenti uffici formati negli ambiti degli EPR, le attività e i progetti di trasferimento di tecnologia e provvede alla redazione ed alla trasmissione alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed al Parlamento, della relazione annuale sui suddetti trasferimenti, affidandone la responsabilità

al direttore generale del Ministero che provvederà anche alla raccolta ed alla conservazione delle relazioni, di pari oggetto, redatte dagli uffici competenti degli EPR.

Art. 7.

(Programma di cooperazione)

1. L'ASI riferisce al CIPS, con una relazione annuale, i risultati della attività di cooperazione, nonché le iniziative di politica spaziale delle regioni, i relativi investimenti effettuati e i risultati di tali iniziative, in particolare sotto il profilo degli effetti dei servizi esplicitati.

2. L'ASI segnala al CIPS altresì, gli apporti e le innovazioni introdotti a livello regionale per lo sviluppo della politica spaziale, da inserire nella elaborazione del documento quadro di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a).

Art. 8.

*(Memorandum di intesa
con la comunità scientifica)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, all'inizio di ciascun anno finanziario, è approvato un *memorandum* di intesa cui partecipano gli EPR, mediante il quale sono individuate le attività di ricerca e sviluppo, nonché le applicazioni alle quali, di comune accordo ed in collaborazione con l'ASI e gli altri enti spaziali, i suddetti Enti dichiarano di volersi dedicare.

2. Il *memorandum* di intesa è presentato alle istituzioni parlamentari e regionali perché sia noto il livello dell'impegno dell'Italia nel campo della politica aerospaziale, nazionale, europea ed internazionale e perché - specie negli ambiti delle regioni - sia possibile tenere conto del quadro delle ricerche e dei programmi promossi dalla comunità scientifica.

3. Il *memorandum* di intesa può prevedere accordi di collaborazione stipulati con le regioni a vocazione «spaziale», e con gli enti locali in esse ricadenti, relativamente a temi innovativi afferenti allo sviluppo della politica aerospaziale.

4. Il *memorandum* di intesa riserva particolare attenzione ai progetti applicativi che le regioni intendono promuovere, previo il coordinamento tra di esse.

Art. 9.

(Dotazione del fondo per la politica spaziale)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei principali programmi europei e la partecipazione internazionale dell'Italia nel settore spaziale, sia di ricerca, sia di servizio, in quanto idonei a promuovere adeguati livelli di partecipazione della industria nazionale, comprese le PMI, il fondo per lo spazio, istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, è incrementato a partire dal corrente esercizio finanziario 2007 con la somma di 50 milioni di euro, con limiti di impegno di 15 anni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base del Ministero della università e della ricerca che, con propri decreti, provvede alla individuazione sia delle procedure attuative per la erogazione dei contributi, sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

Art. 10.

(Aree territoriali a vocazioni spaziale)

1. A cura del presidente del CIPS è redatto l'elenco delle aree territoriali a vocazione «spaziale» da considerare strategiche anche ai fini della sicurezza e della difesa e che fanno parte del sistema spaziale nazionale.

2. Per la individuazione delle aree di cui al comma 1, il presidente del CIPS si avvale

della collaborazione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e trasmette l'elenco di tali aree al Presidente del Consiglio dei ministri che l'approva e ne ordina la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nella forma di comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

